

INTERNAZIONALIZZAZIONE | Nuovi dazi USA su acciaio, alluminio, rame e derivati e sui farmaci

scritto da Monica De Carluccio | Aprile 7, 2026

La Casa Bianca ha annunciato ieri **cambiamenti nei dazi applicati ex Sez. 232 su acciaio, alluminio e rame e nuovi dazi ex Sez. 232 sui farmaci.**

1. [Modifiche riguardanti la Sezione 232 su acciaio, alluminio e rame](#): i dazi aggiuntivi imposti ex sez. 232 **si applicheranno all'intero valore doganale del prodotto importato**, indipendentemente dal contenuto in metallo.

Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 00:01 ora legale orientale del 6 aprile 2026:

- I dazi aggiuntivi su articoli in alluminio e acciaio, alcuni articoli di rame e alcuni articoli derivati in alluminio e acciaio saranno fissati a un'aliquota *ad valorem* del **50%** (25% per i prodotti del Regno Unito, il contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito; 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o acciaio è interamente fuso e colato negli Stati Uniti). [L'elenco dei prodotti è disponibile nell'Allegato I-A.](#)
- I dazi aggiuntivi su alcuni articoli di rame e su alcuni articoli derivati in alluminio e acciaio sono generalmente fissati a un'aliquota *ad valorem* del **25%** (15% per articoli del Regno Unito il cui contenuto in alluminio o acciaio è fuso e colato nel Regno Unito; 10% per articoli derivati il cui contenuto in alluminio o

acciaio è fuso e colato negli Stati Uniti). [L'elenco dei prodotti è disponibile nell'Allegato I-B.](#)

- [I prodotti elencati nell'Allegato II](#) non saranno più soggetti a dazi ad valorem aggiuntivi;

Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 00:01 ora legale orientale del 6 aprile 2026, fino alle 23:59 ora standard orientale del 31 dicembre 2027:

- [Ai prodotti dell'Allegato III](#), che hanno un dazio base (MFN) inferiore al 15%, sarà applicato un dazio ad valorem del 15%; i prodotti con un dazio base superiore al 15% non subiranno variazioni tariffarie. Tuttavia, il dazio sarà ridotto al 10% per gli articoli derivati il cui contenuto di alluminio o acciaio è composto interamente da alluminio fuso e colato negli Stati Uniti; 25% per i prodotti importati da partner commerciali con i quali gli Stati Uniti non mantengono normali relazioni commerciali.

Con effetto per quanto riguarda le merci immesse in consumo o prelevate dal magazzino per il consumo a partire dalle 12:01 del mattino, ora standard orientale, del 1° gennaio 2028, ai prodotti dell'Allegato III, si applicheranno le stesse condizioni dei prodotti dell'Allegato I-B.

I prodotti importati dalla Russia continueranno ad essere soggetti a un dazio ad valorem del 200%.

Infine, con le nuove regole, i prodotti derivati che contengono almeno il 15% di contenuto metallico dovranno affrontare dazi ad valorem del 25% sul valore pieno dei prodotti. Se il contenuto metallico di un prodotto è inferiore al 15 per cento, non sarà soggetto a tali dazi. Le nuove regole prevedono anche una tariffa più bassa del 15% per alcune "apparecchiature industriali ad alta intensità di metallo e attrezzature di rete elettrica" fino al 2027 " per accelerare

la massiccia costruzione della base industriale attualmente in corso negli Stati Uniti". [Scheda informativa: Il presidente Donald J. Trump rafforza i dazi sulle importazioni di acciaio, alluminio e rame – Casa Bianca](#)

Sez. 232 misure sui prodotti farmaceutici

A partire dalle 00 :01 ora legale orientale del 31 luglio 2026 per le società elencate [nell'Allegato III](#) di questa proclamazione e il 29 settembre 2026 per le altre aziende:

- Le importazioni di farmaci brevettati e di ingredienti farmaceutici associati (vedi l'allegato) saranno soggette a un dazio ad valorem del 100%.
- L'aliquota *ad valorem* per i prodotti farmaceutici brevettati e gli ingredienti associati **sarà del 15% per i prodotti** di Giappone, **Unione Europea**, Repubblica di Corea, Svizzera e Liechtenstein. L'aliquota tariffaria sui prodotti farmaceutici brevettati e sugli ingredienti farmaceutici associati ai prodotti del Regno Unito sarà del 10% e poi ridotta a zero nella misura richiesta da qualsiasi futuro accordo tra Stati Uniti e Regno Unito sui prezzi dei farmaci.
- Per le aziende che sono idonee al trattamento tariffario previsto dalla clausola 3b del proclama, e che hanno stipulato accordi di prezzo farmaceutico MFN con il Segretario della Salute e dei Servizi Umani, la tariffa *ad valorem* applicabile per i prodotti farmaceutici e gli ingredienti farmaceutici associati sarà zero fino al 20 gennaio 2029.
- **I farmaci generici e i loro ingredienti associati** non saranno soggetti a tariffe ex Sez. 232 al momento – possibile revisione entro 1 anno.

Invitiamo le aziende interessate a farci pervenire eventuali commenti sui nuovi dazi applicati.

Sarà cura di Confindustria nazionale fornire tutti gli

aggiornamenti in caso di ulteriori sviluppi.

LAVORO | Smart working: dal 7 aprile 2026 obbligo di informativa rafforzato

scritto da Francesco Cotini | Aprile 7, 2026

Facendo seguito alla [nostra precedente informativa dello scorso 31 marzo](#), ricordiamo che dal 7 aprile 2026 entra in vigore la [Legge 11 marzo 2026, n. 34](#) (Legge annuale sulle piccole e medie imprese), che introduce importanti novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro con specifico riferimento tra l'altro al c.d. smart working.

Nel merito, la nuova disposizione normativa rafforza in modo significativo l'obbligo in capo ai datori di lavoro che adottano la modalità di lavoro agile, di consegna – con cadenza almeno annuale – sia al lavoratore sia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di una informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile.

Ricordiamo che l'obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale.

L'informativa deve individuare:

- i rischi generali legati alla prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali;
- i rischi specifici connessi al lavoro agile, con

- particolare attenzione all'uso dei videoterminali;
- le misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro.

Resta fermo l'obbligo del lavoratore di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione indicate dal datore di lavoro.

La nuova disposizione modifica il sistema sanzionatorio del D.Lgs. 81/2008. Infatti, in caso di **mancata consegna** dell'informativa è prevista la sanzione penale dell'arresto da 2 a 4 mesi, oppure un'ammenda a partire da 1.708,61 euro e fino a 7.403,96 euro.

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Nuova funzionalità "Consultazione Integrazioni Salariali (CIS)" – Messaggio INPS n. 995/2026

scritto da Giuseppe Baselice | Aprile 7, 2026

L'INPS con il messaggio n. 995/2026, in allegato, ha comunicato che l'app "INPS Mobile" è stata implementata con una nuova funzionalità denominata "*Consultazione Integrazioni*

Salariali (CIS)”, rivolta ai soggetti potenzialmente destinatari dei trattamenti di integrazione salariale.

Il servizio “CIS” fornisce una visione integrata dello stato delle domande di integrazione salariale nelle quali risulti presente il nominativo dell’utente, nonché dei pagamenti erogati direttamente dall’INPS all’utente medesimo.

Per maggiori informazioni si allega il messaggio di cui all’oggetto.

All.to [Messaggio INPS n. 995_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

**LAVORO | Verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro
– aggiornamento dell’elenco**

dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 41/2026

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l'allegato decreto n. 41/2026 ha aggiornato l'elenco nazionale dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all'INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all'ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall'art. 71 del [D.Lgs. n. 81/2008](#) (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l'obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l'installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L'allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall'Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all'INAIL per l'effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell'organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall'art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to [DD-41-del-26032026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Lavori usuranti – Domande entro il 1° maggio 2026 per l'accesso alla pensione anticipata – Messaggio INPS n. 1188/2026

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026

L'INPS con il messaggio n. 1188/2026, in allegato, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2026, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico nell'anno 2027.

Destinatari del beneficio

- I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”, i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6.
- I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in

mansioni particolarmente faticose e pesanti.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.

– I lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un'età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.

– I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.

Regime delle decorrenze

Inoltre l'INPS ha chiarito che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2026 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a:

1. a) un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
2. b) due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;

3. c) tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.

Per un maggior approfondimento ed in particolare sulle modalità di presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio e sulle comunicazioni dell'Ente previdenziale al soggetto interessato, si rimanda all'allegato messaggio INPS.

All.to [Messaggio INPS n. 1188_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Variazione dell'interesse di dilazione e di differimento – Circolare INPS n. 39/2026

scritto da Giuseppe Baselice | Aprile 7, 2026

L'INPS con la circolare n. 39/2026, in allegato ha comunicato che dalla data di entrata in vigore del [Decreto Legge n. 38/2026](#) (28/03/2026), l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,15 % annuo.

Il tasso del 4,15% annuo trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 28 marzo 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore, di cui alla circolare n. 100 del 10 giugno 2025, non subiranno alcuna modifica.

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso del 4,15% annuo si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare in oggetto.

All.to [Circolare INPS n. 39_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026



Il boom dei monumenti aperti e i primi bagni lungo le coste «Un test turismo col pienone»

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026
[selezione articoli_7 aprile 2026 1](#)

Fonderie, il futuro ora passa da Napoli

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026
[selezione articoli_7 aprile 2026 2](#)

Aggrediti lavoratori Sita: i sindacati invocano l'intervento del Prefetto

scritto da Annamaria Laurenzano | Aprile 7, 2026
[selezione articoli_7 aprile 2026 3](#)